

RELAZIONE TECNICA


L'**articolo 1** istituisce presso la Giunta regionale il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità. La norma va considerata avente carattere generale e pertanto neutrale dal punto di vista finanziario.

L'**articolo 2** descrive i destinatari della legge. In particolare, il Garante tutela i diritti delle persone con disabilità residenti, domiciliate anche temporaneamente o aventi stabile dimora sul territorio regionale, la cui condizione di handicap sia stata accertata ai sensi della Legge n. 104/1992. Si tratta di una norma di principio, neutrale dal punto di vista finanziario.

L'**articolo 3**, comma 1 descrive nel dettaglio le funzioni del Garante. Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce invece che il Garante, per lo svolgimento delle sue funzioni:

- a) collabora con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e con l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità;
- b) si confronta e collabora, nelle materie di propria competenza, con gli altri Garanti regionali e con il Difensore civico regionale;
- c) riceve, tramite apposita sezione del sito istituzionale della Giunta regionale, segnalazioni in merito a violazioni dei diritti delle persone con disabilità;
- d) segnala alle amministrazioni competenti l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), da parte dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi dell'articolo 17 della l. 68/1999;
- e) svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni).

Lo svolgimento delle attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e con l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità e per le attività di informazione e di comunicazione svolte dal Garante può determinare oneri finanziari di natura non obbligatoria. La quantificazione di tali oneri può avvenire fissando un tetto massimo




annuo di spesa. Complessivamente, le spese di carattere non obbligatorio derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 comma 2 (e del successivo articolo 6, comma 2) sono fissate per gli anni 2022 e 2023 in euro 2.813,60 annui.

L'articolo 4 descrive la designazione e la nomina del Garante. In particolare, il Garante è scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità con esperienza nel campo delle politiche sociali ed educative o che si siano comunque distinte in attività di impegno sociale, con particolare riguardo ai temi della disabilità. Il Garante è designato dall'Assemblea legislativa e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica 5 anni e non può essere riconfermato. La norma ha carattere ordinamentale e non determina oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 5 descrive le cause di esclusione e di incompatibilità del Garante. La norma ha carattere ordinamentale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

L'articolo 6 descrive il trattamento economico del Garante, la decadenza dall'incarico e la sua sostituzione o revoca. Per quanto concerne il trattamento economico, il comma 1 dispone un'indennità mensile pari al 20% dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali (che risulta attualmente pari ad euro 6.600 mensili). Dalla norma scaturiscono nuovi e maggiori oneri finanziari di carattere obbligatorio e continuativo. La maggiore spesa per l'indennità è quantificabile in euro 15.840,00 ($6.600 \times 0,20 \times 12$). A tale somma occorre aggiungere l'IRAP in misura pari all'8,50% a carico dell'Ente e pari ad euro 1.346,40. Complessivamente la spesa da autorizzare e finanziare annualmente per l'indennità da corrispondere al Garante è pari ad euro 17.186,40.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede che al Garante spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni. La norma genera oneri finanziari a carattere non obbligatorio, che possono essere quantificati fissando un tetto massimo di spesa annuale. Complessivamente le maggiori spese di natura non obbligatoria derivanti dall'attuazione di quanto già descritto nell'articolo 3 e del rimborso delle spese di missione può essere quantificato, per gli anni 2022 e 2023 in euro 2.813,60 annui.




L'**articolo 7** contiene una norma di rinvio stabilendo che per tutto quanto non espressamente previsto in ordine alla disciplina della nomina, sostituzione e revoca del Garante trovano applicazione le disposizioni di cui alla l.r. 11/1995 in quanto compatibili. La norma ha carattere ordinamentale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

L'**articolo 8** descrive il funzionamento dell'ufficio del Garante (comma 1), stabilendo che il Garante si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle risorse umane ed infrastrutturali messe a disposizione dalla Giunta regionale. Da tale norma non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. I commi 2, 3 e 4 prevedono che il Garante invii, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione esplicativa sulla propria attività. La relazione deve contenere, in particolare, gli interventi realizzati, i risultati raggiunti, le collaborazioni instaurate con i soggetti istituzionali, le criticità emerse e le esigenze prioritarie di promozione e tutela dei diritti rilevate. Tali norme hanno quindi carattere ordinamentale e non determinano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 10** contiene una norma transitoria che dispone che l'avvio del procedimento di nomina del Garante deve avvenire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La norma ha carattere ordinamentale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Complessivamente, i nuovi o maggiori oneri derivanti dall'entrata in vigore della legge sono, per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 così quantificati:

Articolo di legge	Descrizione nuovi o maggiori oneri	Tipologia della spesa	Importo spesa esercizi 2022 e 2023
Art. 6, comma 1	Trattamento economico del Garante	Obbligatoria, continuativa	€ 17.186,40
Art. 3, comma 2 Art. 6, comma 2	Spese per l'esercizio delle funzioni del Garante e rimborso spese di missione	Non obbligatoria	€ 2.813,60
Totale da finanziare			€ 20.000,00



La norma finanziaria della legge è contenuta **all'articolo 9** e riassume gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 20.000 annui per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023 alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 del bilancio regionale di previsione. Per gli anni 2022 e 2023 la copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1. Per gli esercizi finanziari successivi, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti di spesa della Missione 12, Programma 02, Titolo 1 annualmente previsti dalla legge di approvazione del bilancio, che non può risultare inferiore ai € 17.186,40 in quanto spesa obbligatoria e continuativa.